



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
Dott. Arminio Salvatore Rabuano	Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo	Giudice relatore

Sul ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 344 dell'anno 2023 depositato da:

ERRICO GABRIELLA (C.F. RRCGRL87B51F839E) e **FABIO MAGLIONE** (C.F. MGLFBA82R04F839P), rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Fabiana Licenziato (C.F. LCNFBN87E67F839U) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa alla Via Nobel n. 281;

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Errico Gabriella e Fabio Maglione hanno presentato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII per accedere alla speciale procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

Sul piano dei presupposti processuali, il Tribunale adito è **competente** ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCII in quanto gli istanti risiedono in Mugnano di Napoli, che è ricompreso nell'ambito del circondario di questo Tribunale (cfr. certificati di residenza agli allegati n. 1 e 1 bis).





Sul piano dei presupposti soggettivi di accesso alla procedura, i ricorrenti possiedono lo *status* di **sovraindebitato**.

L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il “*sovraindebitamento*” come “*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”.

I proponenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale, sebbene parte della debitoria derivi dall'esercizio di attività di impresa della società Kosmo International s.r.l., gestita dal Maglione fino al 2020, quando ne è stato dichiarato il fallimento. Attualmente il Maglione è occupato come dipendente presso la Vi.da. s.r.l., mentre la Errico è in forze presso la Assist Digital s.p.a. sin dal 2015 (cfr. buste paga e dichiarazioni dei redditi allegati).

Sussistono inoltre i presupposti per accedere ad un'unica **procedura familiare**. Ai sensi dell'art. 66 CCII, i membri della stessa famiglia, che si considerano “*oltre al coniuge... i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo...*”, possono presentare un unico progetto “*quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*”. Il rapporto di coniugio intercorrente tra i due debitori è sufficiente a giustificare il ricorso ad un'unica procedura; inoltre la debitoria ha anche una origine comune, perché essenzialmente riconducibile alle garanzie prestate in favore della società e al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile dove veniva svolta l'attività sociale.

Sul piano dei presupposti oggettivi, i debitori versano in stato di **crisi**. L'OCC ha accertato una complessiva debitoria di € 795.871,95, a fronte di un reddito familiare mensile medio che l'OCC ha stimato pari ad € 2.628,00, sul quale gravano le spese di sostentamento del nucleo familiare. Le obbligazioni contratte appaiono sproporzionate anche rispetto al patrimonio prontamente liquidabile, atteso che l'unico cespite davvero significativo, ossia l'immobile sito in San Giorgio a Cremano, in comproprietà tra i coniugi, è stato stimato per un valore di € 165.000,00 (cfr. perizia allegata).





Con dichiarazione sottoscritta del 18/12/2023, i coniugi hanno ribadito la volontà di accedere alla procedura di liquidazione controllata mettendo a disposizione l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare.

Nella sua **relazione** il gestore della crisi, dott. Innocenzo Chiacchio, ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori per la ricostruzione della generale situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Sussistono dunque tutti i presupposti ex artt. 268 e 269 CCII per disporre l'apertura della procedura richiesta.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **ERRICO GABRIELLA** (C.F. RRCGRL87B51F839E) e **FABIO MAGLIONE** (C.F. MGLFBA82R04F839P);

NOMINA

Giudice delegato: dott. Arminio Salvatore Rabuano.

Liquidatore: dott. Innocenzo Chiacchio.

ORDINA

ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei debitori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA





altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione sul registro delle imprese.

Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023

Il Giudice relatore

Dott.ssa Benedetta Magliulo

Il Presidente

Dott. Michelangelo PetruzzIELLO

